

VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE

per il ricorso all'Assegno Ordinario del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) ai sensi dell'art. 19 D.L. 18/2020

Oggi, 23 febbraio 2021,

tra

la Direzione aziendale, rappresentata da Andrea Laurenti, *Country Manager Italia* (di seguito anche solo la «Società»)

e

i rappresentanti delle OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, Sig.ri Sergio Aliprandi, Francesca Chicca ed Emilio Fargnoli

(di seguito tutti insieme, congiuntamente, «*le Parti*»)

Premesso che:

- * In data 17 febbraio 2021 la Società ha comunicato alle OO.SS. di trovarsi nella necessità di richiedere ancora l'intervento del F.I.S. per l'accesso all'assegno ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della Legge n. 178/2020, per le dodici settimane previste da detta norma, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in ragione di motivazioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per tutti i lavoratori impiegati nelle sedi di Milano, Serravalle Scrivia (AL), Casalecchio di Reno (BO), Pietrasanta (LU), Vicolungo (NO), Roma, Nago-Torbole (TN) e Noventa di Piave (VE).
- * le OO.SS. Segreteria Nazionali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS hanno richiesto la fissazione dell'incontro ai fini dell'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale.

Le Parti si sono incontrate, tramite videoconferenza, in data odierna e hanno raggiunto il seguente accordo.

Le Parti danno atto che:

- nonostante la cessazione del periodo di integrale sospensione dell'attività dei punti vendita, persiste una situazione di notevole contrazione delle attività con conseguente necessità di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro per tutto il personale oggetto del presente accordo.
- per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'orario di lavoro non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
- la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile alla Società né ai lavoratori, pertanto si ritiene necessario ricorrere al Fondo di Integrazione Salariale (F.I.S.) di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 148/2015 per richiedere l'erogazione dell'Assegno Ordinario di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 148/2015 in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 148/2015 ai sensi dell'art. 19, DL n. 18/2020, in relazione alla emergenza per il virus Covid-19.
- la Società presenterà domanda sul portale dell'INPS per l'ammissione al FIS, nei tempi e modi stabiliti, ai sensi dell'art. 1 comma 300, della Legge n. 178/20, per le dodici settimane previste da detta norma, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.



- l'intervento coprirà tutti i lavoratori dipendenti della Società, in quanto il requisito dei 90 giorni di anzianità di lavoro di cui all'art. 1, co.2, del D.Lgs 148/2015, è escluso per il FIS richiesto dalle disposizioni introdotte dal D.L. 18/2020.
- La Società, qualora le esigenze tecnico-produttive lo consentano, richiamerà in servizio i lavoratori in sospensione interessati dalla applicazione del FIS, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive della Società stessa e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili nell'ambito di ciascuna unità produttiva.
- La Società dichiara la propria disponibilità ad anticipare ai lavoratori interessati – al termine di ciascun periodo di paga – le competenze pari all'assegno FIS a carico dell'I.N.P.S..

Le Parti, dopo aver esaminato le cause connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che determinano la necessità della Società di ridurre l'attività lavorativa, danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui al D.L. 18/2020 e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo D'Integrazione Salariale («FIS»), con sospensione o riduzione fino a zero ore.

L'ammontare delle ore di integrazione che verrà richiesto sarà del 100% delle ore lavorative per un periodo, anche non continuativo, di dodici settimane a partire dal 1° gennaio 2021, per 26 lavoratori, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili.

Su richiesta di una delle Parti firmatarie sarà possibile realizzare una verifica complessiva dell'applicazione del presente accordo, al termine o anche nel corso della vigenza dello stesso.

Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto che la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista dall'art. 19, D.L. n. 18/2020 è stata correttamente esperita.

Letto, confermato e sottoscritto

La Società **HAAPITI s.r.l**
società unipersonale
Via Larga, 6 - 20122 Milano
p.iva 01038470456



Le OO.SS.

